

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/03406**

Del: **05/05/2026**

Esecutivo Da: **05/05/2026**

Proponente: **Direzione Sistema Tramviario Metropolitano**

OGGETTO:

Sistema tramviario fiorentino. Convenzione di Concessione del 20 giugno 2005 rep. n. 60525/2005 e suoi Atti Aggiuntivi. Linea 3.2.1 Tratta Libertà – Bagno a Ripoli (finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR; gode del contributo FSC 2014-2020 e di fondi di Regione Toscana). Approvazione “Perizia di Variante n. 4 “M.I.S.E. Smaltimento materiali misti interrati – Cantiere L” - CUP H41J22000280003 – CIG 9576570391.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30 dicembre 2025, sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2026/2028, le note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026, esecutiva dal 08/02/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028";

- con Decreto del Sindaco n. 36 del 14 luglio 2025 è stato prorogato per la durata di due anni l'incarico di Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano del sottoscritto;

Premesso altresì che:

- nell'ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e la Società Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, la Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze, integrata in data 6 marzo 2007 con atto rep. n. 61360, in data 14 ottobre 2008 con atto rep. n. 62256, in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997, in data 19 marzo 2018 con atto rep. 43, (4° Atto Aggiuntivo), in data 27 dicembre 2021 con atto rep. 64938 (5° Atto Aggiuntivo), in data 27 luglio 2022 con atto rep. 1993 (6° Atto Aggiuntivo) e in data 15 maggio 2024 con atto rep. 66280 (7° Atto Aggiuntivo);

- per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione di Concessione, Tram di Firenze S.p.A. ha sottoscritto il Contratto di Costruzione, il Contratto di Ingegneria e il Contratto di Gestione (tutti come definiti nella Convenzione di Concessione) rispettivamente con il Soggetto Costruttore, il Soggetto per l'Ingegneria e il Soggetto Esercente (tutti come definiti nella Convenzione di Concessione);

- Richiamati e confermati integralmente i provvedimenti e atti relativi alla Linea 3.2.1. Libertà – Bagno a Ripoli già adottati per l'approvazione del progetto, l'affidamento al Concessionario, la revisione della Convenzione di Concessione, l'avvio ed esecuzione dei lavori e le varianti, come dettagliatamente descritti nel par. 1 della Relazione del RUP, Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 2665 del 09/04/2026.

Richiamato l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Il quale disciplina le varianti in corso d'opera;

Richiamato altresì l'art. 10.4 della Convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze del 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, a mente del quale *“Il Concessionario, nell'ambito della predisposizione degli eventuali adeguamenti del progetto definitivo e del progetto esecutivo, si fa carico di sottoporre al Concedente modifiche (varianti, complementi, opzioni, etc.) e integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità del sistema. Le eventuali modifiche o integrazioni non dovranno comportare maggiori oneri per il Concedente e dovranno comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie, come definite nel progetto definitivo redatto a cura del Concedente, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione del Concedente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11”*;

Considerato che:

- l' art. 11.2(b) della Convenzione di concessione citata prevede che *“La validazione e l’approvazione delle progettazioni attualmente non previste nel Cronoprogramma e derivanti da eventuali varianti in corso d’opera di cui al successivo art. 11.3 avverrà secondo le disposizioni di legge ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del Concessionario della documentazione progettuale completa di ogni documento necessario per la sua approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa e corredata dalla avvenuta positiva verifica (...)”*;
- il successivo art. 11.3 dispone che: *“Il Concedente ha la facoltà, durante la revisione del progetto definitivo e/o durante la redazione del progetto esecutivo e/o in corso d’opera ai sensi dell’art. 25 della L 109/1994, di proporre modifiche tecniche e/o varianti, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della Concessione e degli elementi tecnici di funzionalità, manutenibilità e sicurezza delle opere (...)”*;

Richiamato l’art. 5.3 del Contratto di costruzione allegato alla predetta Convenzione di concessione, secondo cui *“Concessionario e Soggetto Costruttore si danno reciprocamente atto che ai sensi degli articoli 10.4 e 11 della Convenzione di Concessione, durante la fase di progettazione, su iniziativa del Concedente, il Concessionario potrà disporre modifiche, diverse soluzioni tecniche o varianti progettuali al fine di migliorare qualitativamente il progetto o di renderlo più coerente con le esigenze del Concedente in relazione agli obiettivi perseguiti, Il Soggetto Costruttore si impegna eventualmente a proporre ed in ogni caso ad eseguire le predette modifiche progettuali provvedendo a determinare in accordo con il Concessionario gli eventuali prolungamenti del termine e/o variazioni di costo nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di Concessione. In ogni caso, qualunque variazione progettuale ai sensi del presente Contratto e/o del CSA allegato (ivi incluse le “varianti in corso d’opera” di cui all’art. 14 del CSA allegato) comporterà un riconoscimento di maggiori compensi al Soggetto Costruttore nei limiti di quanto riconosciuto e versato dal Concedente al Concessionario per l’attuazione di tali varianti a titolo di indennizzo e/o riconoscimento di diritti del Soggetto Costruttore, come meglio disciplinato all’art. 7.4 del presente Contratto di Costruzione”*;

Richiamato inoltre l’art. 3 del citato *“Accordo per la definizione delle questioni relativi alla Linea 3.2.1 e VACS lotto 2 di Linea 2”*, sottoscritto dalle parti in data 02/02/2026, che, nell’intento di accelerare il processo di approvazione delle perizie di variante istruite o in corsi di istruttoria, stabilisce, in deroga al contratto, l’impegno del Concedente ad istruire e approvare le varianti nel termine di 30 giorni dalla loro ricezione;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e relativi allegati (**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), a cui si fa integrale rinvio, nella quale richiamati e confermati gli atti e i documenti riportati al paragrafo 1:

-(par. 2) precisa che:

-la modifica in questione concerne quanto emerso durante l'esecuzione delle attività di Bonifica da Ordigni Bellici presso il cantiere L del Deposito in Via Pian di Ripoli nell'ambito delle attività propedeutiche previste per la realizzazione della linea tramviaria 3.2.1. In dettaglio, in data 13/06/2024, durante le attività di scavo in una porzione dell'area del Deposito, sono stati rinvenuti rifiuti misti interrati a circa 1,5 m dal piano campagna;

- l'inquadramento normativo effettuato dalla Direzione Lavori, in base al quale la perizia di variante viene allocata all'interno di quanto previsto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 3 "i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione" del D.lgs. 36/2023, risulta coerente con la variante in oggetto;

- l'inquadramento contrattuale, sebbene non riportato in istruttoria dalla DL, la presente variante si alloca come tipologia di "rischio ambientale" ovvero "Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica" (art.25.2.4 CC), di cui alla matrice dei rischi allegato E del 7° Atto Aggiuntivo;

-(par. 3) elenca la documentazione trasmessa dal Concessionario o direttamente dal Soggetto Costruttore riguardante la presente perizia di variante;

-(par. 4) dà atto della completezza e della correttezza delle documentazione inviata;

-(par. 5) vista la documentazione tecnica trasmessa e istruita dalla Direzione lavori, visto quanto contenuto all'interno degli elaborati, ritiene la presente variante in corso d'opera ammissibile sotto l'aspetto tecnico;

- (par. 6) prende atto del ricalcolo svolto dalla Direzione Lavori che, in base alla perizia differenziale porta ad un aumento complessivo dei costi pari a 85.397,45 € e ritiene che tale importo debba essere allocato nella sezione B del Quadro Economico relativo alle opere a misura. Si evidenzia infine che i rinvenimenti oggetto della presente perizia si sono verificati su particelle espropriate dal Comune di Bagno a Ripoli.

- (par 7) propone di finanziare il maggior importo della presente variante, pari a € 85.397,45, con la voce B SAD "Somme a disposizione opere a misura comprese nel contratto" che presenta la necessaria disponibilità. Per l'inserimento della presente perizia di variante viene creata la riga B8 all'interno del quadro B Lavori a misura denominata "Bonifiche ambientali". Il totale del Quadro Tecnico Economico resta pertanto invariato;

- (par 8) precisa che per quanto concerne il rapporto contrattuale Concedente Concessionario quanto previsto nell'approvazione della presente Variante sarà recepito, con le eventuali modifiche derivanti dalla presente Relazione, in occasione del primo atto aggiuntivo utile;

-(par.9) in conclusione:

- attesta la completezza e la regolarità della documentazione tecnico-economica presentata, così come integrata e modificata dalla presente relazione;
- ritiene ammissibile la variante in oggetto, in quanto finalizzata alle attività di gestione di rifiuti interrati rinvenuti durante le attività di scavo ed inquadrabile contrattualmente ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) punto 3 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. art.25.2.4 "Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica" della Convenzione di Concessione;
- ritiene ammissibile il riconoscimento del maggiore importo in variante, come istruito e ricalcolato dalla Direzione Lavori, pari a € 85.397,45;
- ritiene ammissibile e congruo il nuovo prezzo come rideterminato dalla Direzione Lavori: NP.PV.L321.OOC.004 pari a € 85.397,45/corpo;
- propone di finanziare il citato maggiore importo in variante come lavori a misura pari a € 85.397,45 (comprensivo di SG e UI) con la voce B SAD "Somme a disposizione opere a misura comprese nel contratto" che presenta la necessaria disponibilità senza pertanto variare l'importo contrattuale modificando il QTE come da allegato G alla presente Relazione;
- attesta che la presente variante non comporta incremento del totale del Quadro Economico;
- propone l'approvazione della Variante in Corso d'opera n.04 "M.I.S.E. Smaltimento materiali misti interrati – Cantiere L" di cui agli allegati A e B come modificati dalla Relazione Istruttoria della Direzione Lavori allegato D alla presente Relazione;
- propone l'approvazione del NP.PV.L321.OOC.004 pari a € 85.397,45/corpo;
- propone l'approvazione del Quadro Tecnico Economico allegato C alla presente Relazione;
- propone di inviare l'atto di approvazione della presente Variante al Comune di Bagno a Ripoli per gli adempimenti di competenza.

Visti gli elaborati progettuali, **Allegato 2** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dei suddetti elaborati della Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli) - “Perizia Economica Variante nr.4 M.I.S.E. Smaltimento materiali misti interrati – Cantiere L” **Allegati 2** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché del nuovo Quadro Tecnico Economico (**Allegato 3** facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri e spese rispetto ai finanziamenti approvati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 5838 del 07 agosto 2025;

Dato atto che la presente variante non comporta modifiche degli impegni contabili in quanto ricompresa negli impegni già assunti a favore di Tram di Firenze S.p.A. al momento della conclusione del 7° Atto Aggiuntivo;

Dato atto che le modifiche tecniche ed economiche rispetto a quanto contrattualizzato con il 7° Atto Aggiuntivo del 15 maggio 2024 intervenute con il presente provvedimento saranno recepite contrattualmente in occasione della prossima revisione della Convenzione di Concessione;

Dato atto che il RUP per la Linea 3.2.1 è l'Ing. Michele Priore;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;

- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

- il 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”
- il DPR 62/2013 “Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici” come modificato dal DPR 81/2023;
- la Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 e il relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008
- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- art. 22 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare gli elaborati della Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli) - “Perizia di Variante n. 4 “M.I.S.E. Smaltimento materiali misti interrati – Cantiere L” (**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. di approvare la Relazione del RUP, **Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, a cui si fa integrale rinvio;
3. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico (**Allegato 3** facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) come venutosi a determinare per effetto della perizia di variante;
4. di dare atto che le modifiche tecniche ed economiche rispetto a quanto contrattualizzato con il 7° Atto Aggiuntivo del 15 maggio 2024, intervenute con il presente provvedimento, saranno recepite contrattualmente in occasione della prossima revisione della Convenzione di Concessione;
5. di inviare l’atto di approvazione della presente Variante al Comune di Bagno a Ripoli per gli adempimenti di competenza.

6. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Michele Priore.

ALLEGATI INTEGRANTI

ALL1 REL RUP.zip - 3b7e49e98a9f8ef0df2c07e01e34ec062a3d697c2f4046bf1b71e280c9f6f282

ALL2 ELABORATI.zip - b4e57b9d2f1775c3c42b303bd073e024ff06e6148ec3e9990685cc65fbb65197

ALL3 QTE.zip - ad21a0159ab848101d14c0f596f6416cc0d814d83f3259f41f2f0cb9767cb46c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Michele Priore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutiva': 05/05/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Michele Priore il 05/05/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 05/05/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 06/05/2026